

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero del Lavoro – Indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti e subappalti – Circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011	2
Decreto MILLEPROROGHE – Tutte le proroghe dei termini di legge	2
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti – legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n.67	4
Certificato bilancio di previsione 2011: Comunicato ministeriale 17 febbraio 2011	4
Ministero degli Interni – Circolare F.L. n. 1 del 7 febbraio 2011 – Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale	5
Divieto di effettuare progressioni orizzontali nel triennio 2011 - 2013 – Corte dei Conti Lombardia – Deliberazione n. 69 del 7 febbraio 2011	6
Interpretazione delle disposizioni del D.L. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche	7
D.L. 78 Circolare Ministeriale del 15 febbraio 2011 – Alcuni chiarimenti circa il contenuto delle disposizioni fiscali inserite nel D.L. 78	10

Ministero del Lavoro – Indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti e subappalti – Circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011

Il Ministero del Lavoro ha predisposto la Circolare n. 5 in materia di appalti e subappalti.

La circolare, tenuto conto del ricorso sempre più frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, effettua una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all'appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.

Tra le principali questioni affrontate, i criteri che qualificano un appalto come genuino, gli obblighi di carattere retributivo connessi all'utilizzazione dell'istituto, il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il testo della circolare è reperibile su :

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110211_Circolare_5_11022011.htm

Decreto MILLEPROROGHE – Tutte le proroghe dei termini di legge

Dopo l'approvazione in prima lettura del ddl n. 2518 di conversione in legge del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, testo passa alla camera per la ripresa dell'iter di conversione.

Tra gli emendamenti approvati dal Senato si segnalano i seguenti di interesse per gli enti locali :

Concessioni edilizie - l'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria - di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007 - è autorizzato per gli anni dal 2008 al 2012.

Mutui enti locali - l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

Città metropolitane- dal 1° gennaio 2011, per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2, ultimo periodo, del TUEL, per città metropolitane, ove non istituite alla data del 31 dicembre 2011 e fino al relativo provvedimento di individuazione, si intendono i comuni capoluogo di regione individuati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 con almeno 250.000 abitanti.

Composizione dei consigli delle giunte comunali - dal 1 marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta e i componenti della Giunta non possono essere più di quindici, oltre al Sindaco.

Sfratti - si differisce al 31 dicembre 2011 il termine in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo (la proroga è limitata a particolari categorie disagiate e serve a consentire alle famiglie sotto sfratto di trovare un'altra abitazione).

Società enti locali - slitta al 31 dicembre 2013 il termine entro cui i comuni sotto i 30 mila abitanti mettono in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Intanto alla Camera è stato presentato un maxiemendamento che contiene ulteriori modifiche al testo di conversione :

- proroga al 30 aprile 2012 dei detti termini per la riforma della riscossione, per la soppressione degli Ato per l'accatastamento degli immobili «fantasma» non ancora censiti e di quelli che hanno subito variazioni non dichiarate ;
- proroga al 31/12/2011 delle disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito d'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2012 riguarda l'accatastamento degli immobili «fantasma» non ancora censiti e di quelli che hanno subito variazioni non dichiarate.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti – legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n.67

Con decreto ministeriale del 24 gennaio 2011 è fissato come segue il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, da applicare ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999:

- a) 2,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
- b) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
- c) 3,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
- d) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
- e) 2,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

Certificato bilancio di previsione 2011: Comunicato ministeriale 17 febbraio 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto concernente le certificazioni di bilancio di previsione 2011 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Con il decreto in oggetto sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2011 che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 28 aprile 2011.

Fra gli aspetti di novità vi è da segnalare che:

- la trasmissione della certificazione avverrà, per tutti gli enti tenuti all'adempimento di cui all'articolo 161 del tuel, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale dei sottoscrittori del documento (*art. 1 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2011*), per cui non è più prevista la possibilità di trasmissione per via cartacea e su supporto elettronico tramite le Prefetture-utg, Commissariati del governo di Trento e Bolzano e Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta;

- non è più richiesta l'omologazione ministeriale del software (*art. 2 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011*) per la predisposizione della certificazione, fermo restando l'esigenza che gli enti si attengano accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni per la compilazione; ne consegue anche che non verrà attivata alcuna procedura diretta alla concessione dell'omologazione ministeriale del software.

Gli enti interessati che provvederanno per la prima volta alla trasmissione delle certificazioni tramite posta elettronica certificata dovranno richiedere - entro e non oltre il 15 marzo 2011 - all'indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it le credenziali informatiche (Userid e password) necessarie per poter effettuare la trasmissione.

Gli enti che, nel passato, hanno richiesto e ricevuto Userid e password per la trasmissione via posta elettronica certificata continueranno ad utilizzare le credenziali informatiche già ricevute.

Alla pagina internet www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_faq.html si possono trovare alcune risposte a domande frequentemente poste (f.a.q.) sulla prossima trasmissione della certificazione per posta elettronica certificata e firma digitale dai sottoscrittori.

Ministero degli Interni – Circolare F.L. n. 1 del 7 febbraio 2011 – Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare in oggetto, reperibile su: <http://www.finanzalocale.interno.it>, con cui vengono date disposizioni circa tempi e modalità per la richiesta da parte degli enti dei rimborsi IVA sul trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda i consorzi e le comunità montane la circolare chiarisce che a seguito di recenti pronunce da parte della giustizia amministrativa, è stato chiarito che il termine "ente locale" richiamato nell'articolo 9 della legge 472/1999, è riferito anche ai Consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale. In considerazione di tale orientamento giurisprudenziale anche i Consorzi di funzioni, con esclusione dei Consorzi aventi attività economica, possono, pertanto, produrre apposita certificazione ed ottenere il rimborso.

Anche le comunità montane sono da includere tra gli enti beneficiari del contributo in questione.

Ai fini del rimborso dell'IVA di cui in premessa, le province, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero dell'Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio (modello B - dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2011) e 30 aprile (modello B1 - dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l'anno 2010) di ciascun anno.

La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio del modello B non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello B1 entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Divieto di effettuare progressioni orizzontali nel triennio 2011 - 2013 – Corte dei Conti Lombardia – Deliberazione n. 69 del 7 febbraio 2011

La Corte dei Conti della Lombardia ha confermato che l'art. 9 comma 1 del Dl n. 78/2010 non permette di effettuare progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013 in quanto ha l'effetto di fissare la retribuzione del singolo dipendente a quella del 2010.

Secondo la Corte per le progressioni orizzontali resta ferma la generale cristallizzazione stipendiale al 2010, a mente del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, per cui "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (...)".

Con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall'Amministrazione per addivenire a tali "progressioni orizzontali" non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso.

Interpretazione delle disposizioni del D.L. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche

In sede di conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica è stata predisposta la circolare 10/133/CR6/C1 che definisce univoci indirizzi interpretativi sugli aspetti applicativi della normativa in esame.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

A) Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"

Il comma 1 dell'articolo 9 introduce, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, da parte del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio.

Mancando una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", occorre necessariamente procedere in via interpretativa, escludendo naturalmente le eccezioni esplicitate dalla stessa disposizione.

Anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, per individuare il tetto nel triennio di riferimento al trattamento economico del singolo dipendente, si conviene sull'opportunità di riferirsi a "quanto giuridicamente ad esso spettante come trattamento ordinario per l'anno 2010", in conto competenza ed a parità di condizioni giuridiche.

In pratica sono da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.

In particolare, in relazione al trattamento fondamentale:

1. stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale);
2. retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita;
3. maturato economico ex art. 35, comma 1, lettera b), del CCNL del personale dirigente del 10.4.1996, se acquisito;
4. progressione economica orizzontale;
5. eventuali assegni ad personam;
6. tredicesima mensilità

Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciute, ad invarianza di condizioni giuridiche, anche nel periodo di riferimento 2011-2013, fermo restando i relativi importi unitari direttamente stabiliti dai contratti nazionali o determinati dai contratti decentrati in vigore nel 2010, gli elementi retributivi di seguito specificati, compresi quelli collegati al consolidamento conseguente ad una specifica previsione contrattuale e/o all'effettiva presenza in servizio:

1. indennità di comparto;
2. indennità di direzione e staff ex art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
3. indennità specifica categorie A e B1;
4. indennità centralinisti non vedenti ex legge n. 113/1995;
5. retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa o di Alta professionalità

Sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva", vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da:

a. eventuali arretrati (es. ex rinnovi contrattuali e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva);

b. conseguimento funzioni diverse in corso d'anno ; a titolo esemplificativo:

- assegnazione incarichi dirigenziali a termine e di posizione organizzativa/alta professionalità;
- innalzamento livello struttura dirigenziale e/o di p.o per accrescimento funzioni;
- assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità;
- impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di servizi continuativi che comportano maneggio valori di cassa, di compiti che comportano specifiche responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità, ecc.

Sono esclusi, altresì, i compensi per attività di pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) proprio in quanto eventuali e assolutamente di natura variabile così come i compensi per l'esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933, questi ultimi anche in quanto per lo più assorbono gli emolumenti relativi alla retribuzione di risultato.

Analogamente devono ritenersi esclusi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e dell'articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999.

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

Il comma 9 dell'articolo 14 pone, con decorrenza 1° gennaio 2011, il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Inoltre, per gli enti con un rapporto inferiore al suddetto 40% viene stabilita la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (vale a dire delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010).

Dal 2011 si abbassa, pertanto, di dieci punti percentuali il tetto della virtuosità che consente di non incorrere nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale (a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto) e con la medesima decorrenza viene introdotto comunque un limite alle assunzioni anche per gli enti virtuosi, consistente nel quinto della spesa delle cessazioni dell'anno 2010.

Si conviene che sia dal divieto assoluto di assunzioni che dal limite alle stesse, stabilito nella misura del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, siano da escludere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999 nonché quelle per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali, quali le ispezioni in ambito fitosanitario di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

A fini di chiarezza sulle voci che determinano il costo del personale, e di omogeneità di individuazione e verifica delle stesse, si conviene sull'individuazione delle spese di personale attraverso un documento unitario quale il conto annuale.

Si conviene, altresì, che costituiscono componenti da considerare per la determinazione delle spese di personale:

- a) le retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette) a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni;
- b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro;
- d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- f) l'IRAP;
- g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
- h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

D.L. 78 Circolare Ministeriale del 15 febbraio 2011 – Alcuni chiarimenti circa il contenuto delle disposizioni fiscali inserite nel D.L. 78

Con la circolare in oggetto si forniscono i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

La circolare è consultabile su <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Tra le questioni affrontate nella circolare segnaliamo le seguenti di interesse per gli Enti Locali:

- Interventi in materia previdenziale
- Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo Aggiornamento del catasto
- Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate.

Bergamo, 22 febbraio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord